

Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 – Ordinamento dell'artigianato

Capo I – Esercizio delle attività nel settore automobilistico

Art. 24 (Professioni)

(1) Il settore automobilistico comprende le seguenti professioni:

- a) meccatronico/meccatronica d'auto, ¹¹⁾
- b) tecnico/tecnica carrozziere, ¹²⁾
- c) gommista.

Art. 25 (Requisiti professionali)

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
- b) diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;¹⁴⁾
- c) diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;¹⁴⁾
- d) diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;¹⁴⁾
- e) almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un'azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.¹⁴⁾

Art. 42/bis (Condizioni per il riconoscimento dei corsi)

(1) I corsi assolti ai sensi dell'accordo Stato Regioni del 12 luglio 2018 sono riconosciuti come requisito professionale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, a condizione che le conoscenze acquisite durante il corso siano integrate da un anno di praticantato a tempo pieno presso un'azienda del settore e che il richiedente al termine abbia superato un esame per la verifica delle conoscenze e competenze acquisite durante il corso e il praticantato. I contenuti da trasmettere durante l'anno di praticantato, la composizione della commissione d'esame, le modalità dell'esame nonché i suoi contenuti sono definiti mediante decreto del direttore della ripartizione provinciale competente, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione. ⁵²⁾

- 11) La lettera a) dell'art. 24, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
- 12) La lettera b) dell'art. 24, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 28, comma 2, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
- 14) Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, Nr. 10, nelle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 25, comma 1, le parole „operaio specializzato o operaia specializzata" sono state sostituite dalle parole „operario qualificato o operaia qualificata"
- 52) L'art. 42/bis è stato inserito dall'art. 23, comma 3, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5